



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAP. 10032 - P.zza C. Ala n. 6 ☎ 0119170254 * fax 0119138851 * C.F. 82501690018 * P.I. 02249880010
Orario Uff.: Mar./Ven.: 9.00-12.00 Mer.: 16.00-18.00 e-mail: vigilanza.commercio@comune.brandizzo.to.it

Ordinanza Rep. n. 18/2020

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112 nonché l'art. 50 commi 5 e 6 del D.lgs 267/00;

Visto il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22/02/2020;

Valutato l'art. 2 del suddetto provvedimento, per il quale "Anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1 comma 1°, l'autorità competente ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile";

Considerato che l'Ordinanza sindacale deve ritenersi cedevole in ogni caso rispetto all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché della competente Autorità della Regione Piemonte;

Vista e richiamata l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2020 del Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Piemonte

ORDINA

su tutto il territorio del Comune di Brandizzo con decorrenza da lunedì 24 febbraio 2020 e fino a sabato 29 febbraio 2020 compresi,

1. le seguenti misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica
 - a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;
 - b) Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;
 - c) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
 - d) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

2. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto riportate:
 - a) Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;
 - h) Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
 - i) Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID 19;
 - j) Evitare tutti i contatti ravvicinati;
 - k) Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.
3. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, private, convenzionate ed equiparate devono predisporre la massima limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza.
4. Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali di post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA, RAF, CAVS, Centri Diurni, Comunità Alloggio, devono limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.
5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale;
6. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;
7. Sono sospesi congedi ordinari del personale comunale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dall'Unità di Crisi;
8. Ai sensi della vigente normativa, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito secondo le previsioni contenute del Codice penale.

La presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza alla locale Prefettura - U.T.G., alla Questura, al Carabinieri di Chivasso, Polizia di Stato di Chivasso, Guardia di Finanza di Chivasso.

Brandizzo, 24.02.2020

F.to digitalmente
IL SINDACO
(Dott. Paolo BODONI)

Comune di Brandizzo
Pubblicato dal 24/02/2020 al 10/03/2020